

Comportamento dei pedoni Obblighi e prescrizioni

Ufficio studi asaps

a) I pedoni devono circolare:

- sui marciapiedi;
- sulle banchine;
- sui viali;
- sugli altri spazi per essi predisposti.

Qualora i predetti luoghi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, i pedoni **devono** circolare sul margine della carreggiata **opposto al senso di marcia dei veicoli** in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

b) Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare:

- **in senso opposto** a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia;
- **sul margine destro rispetto** alla direzione di marcia dei veicoli sulle carreggiate a senso unico di circolazione.

Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di **marciare su unica fila**.

c) I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi:

- degli attraversamenti pedonali;
- dei sottopassaggi;
- dei sovrappassaggi.

Quando i predetti luoghi manchino, o distano **più di cento metri** dal punto di attraversamento, i pedoni **possono:**

attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

d) È vietato ai pedoni:

- attraversare **diagonalmente** le intersezioni;
- attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a **distanza superiore a cento metri**;
- **sostare o indugiare** sulla carreggiata, salvo i casi di necessità;

• sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, **causando intralcio al transito** normale degli altri pedoni.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono **dare la precedenza ai conducenti**; inoltre, è vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Per il pedone che non si attiene alle predette prescrizioni (vedasi art. 190 CdS) si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00 (**pagamento entro 60 gg € 25,00 pagamento entro 5 gg € 17,50**).

INCIDENTI STRADALI COINVOLTI I PEDONI

Anno	Morti	Feriti
2001	1.032	20.911
2002	1.226	20.586
2003	871	19.559
2004	810	19.961
2005	786	20.375
2006	758	21.062
2007	627	20.525
2008	646	20.642
2009	667	20.326
2010	621	21.609
2011	589	21.103
2012	576	20.899
2013	551	21.257
2014	578	21.807
2015	602	20.511
2016	570	21.155
TOTALE	11.510	332.288

Fonte Istat